



COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 102 DEL 10-12-2016

**Oggetto: Qualità dell'aria ambiente - Provvedimento per la riduzione del rischio di superamento del valore limite giornaliero delle polveri sottili (PM10).
ESTENSIONE DIVIETO DI UTILIZZO DI LEGNA DA ARDERE PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO DEGLI EDIFICI .**

Premesso che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto.

Vista la legge regionale n. 9/2010 che istituzionalizza il Piano Regionale per la qualità dell'aria ambiente e i Piani di Azione Comunale (PAC).

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 173/2015 e sue modifiche ed integrazioni con la quale è stato approvato il PAC 2016_2018 tra i comuni di Porcari, Altopascio, Capannori, Montecarlo e Lucca che prevede un programma di interventi di risanamento della qualità dell'aria attraverso una pianificazione d'area vasta per una maggiore efficacia e coerenza delle azioni.

Considerato che il PAC d'Area prevede azioni differenziate in ordine ad interventi strutturali da un lato e dall'altro, per il periodo 1 novembre - 31 marzo, interventi contingibili ed urgenti e tra questi, nelle situazione con Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria con valore 2 (ICQA), la regolamentazione degli apparecchi di combustione destinati al riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa.

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n° 98 del 05/12/2016 con la quale a far data dal 06/12/2016 al 09/12/2016 per una durata di 4 (quattro) giorni consecutivi si ordinava il divieto di accensione degli impianti di riscaldamento domestico alimentati a biomasse nel caso in cui questo non fosse stata l'unica fonte di riscaldamento presente nell'unità abitativa.

Vista l'avviso ARPAT del 09/12/2016 assunto al prot. com. 22937 con il quale è stato comunicato il raggiungimento del livello 2 dell'indice di Criticità qualità dell'Aria per l'area "Piana Lucchese" in data 08/12/2016 e pertanto ritenuto necessario prolungare il divieto di accensione degli impianti di riscaldamento domestico alimentati a biomasse nel caso in cui questo non fosse stata l'unica fonte di riscaldamento presente nell'unità abitativa.

Considerato che a seguito della comunicazione Arpat ed ai sensi della delibera Giunta comunale n.155/2016, si sono verificate le condizioni per l'attivazione del modulo 2 dell'Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria (ICQA).

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE.

Visto il d.lgs. n. 155/2010 che fissa il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 µg/m³, oltre il limite dei 40 µg/m³ come media annuale per il materiale particolato PM10.

Rilevato che ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della legge regionale n. 9/2010, il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione.

Atteso che ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della citata l.r. 9/2010, i Sindaci dei comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

1. L'estensione del divieto di accensione degli impianti di riscaldamento domestico alimentati a biomasse nel caso in cui questo non sia l'unica fonte di riscaldamento presente nell'unità abitativa per ulteriori 4 (quattro) giorni consecutivi a far data dal 10/12/2016 al 13/12/2016 compreso;
2. Il divieto di utilizzo di legna da ardere per il riscaldamento domestico degli edifici riguarda i camini aperti o chiusi o qualunque altro tipo di apparecchio che non garantisca un rendimento energetico adeguato ($\geq 63\%$) e basse emissioni di monossido di carbonio ($\leq 0,5\% = 5.000$ ppm), ad esclusione delle stufe a pellet.

AVVERTE

In caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

DISPONE

- a) Di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione;
- b) Di incaricare il Settore Polizia Municipale degli adempimenti di competenza in relazione alla presente ordinanza;
- c) La trasmissione del presente provvedimento a: Regione Toscana (Settore Energia - Tutela della Qualità dell'Aria), Arpat Dipartimento di Lucca, Azienda Sanitaria 2 di Lucca (Dipartimento della Prevenzione).

DÀ ATTO

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il presente provvedimento - immediatamente esecutivo - viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

IL SINDACO
Alberto Baccini

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Baccini', written over the printed name. The signature is stylized and somewhat abstract.